



Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025

D.L. 55/2025 / A.C. 2448

Dossier n° 208 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2448
D.L.	55/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	23 aprile 2025
approvazione del Senato:	11 giugno 2025
assegnazione:	11 giugno 2025
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il [decreto-legge n. 55 del 2025](#), avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025", si compone di due articoli.

È necessario premettere che [il decreto legislativo n. 216 del 2023](#) (si rinvia al [dossier](#)), adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della [legge n. 111 del 2023](#) (Delega al Governo per la riforma fiscale), all'articolo 1, limitatamente all'anno 2024, ha ridotto a tre le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito e ha innalzato il limite di reddito della c.d. *no tax area* previsto per i lavoratori dipendenti. Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevedeva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, sia per il periodo d'imposta 2024 sia per quello 2025, non si dovesse tener conto di questa riduzione delle aliquote e degli scaglioni e che quindi dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata applicando le aliquote e detrazioni vigenti al 2023.

Successivamente, la riduzione delle aliquote e degli scaglioni e l'aumento del limite di reddito della *no tax area* sono state rese strutturali con l'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)) (si rinvia al [dossier](#)). A seguito di tali modifiche, pertanto, l'articolo 11, comma 1, del [TUIR](#) prevede che, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda sia calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23%, fino a 28 mila euro;
- 35%, oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43%, oltre 50 mila euro.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'impossibilità di tener conto delle modifiche apportate alle aliquote e agli scaglioni nella determinazione degli acconti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali si rivela incoerente relativamente agli acconti dovuti per l'anno 2025 considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* sopra menzionate, stabilizzazione operata con l'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025. Tale incoerenza ha motivato l'articolo 1 del decreto-legge n. 55 in esame.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2025** circoscrive al solo **periodo d'imposta 2024** l'ambito di applicazione dell' [articolo 1, comma 4](#), del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedendo, conseguentemente, che la **determinazione degli acconti** dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il **periodo d'imposta 2025** sia effettuata assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella ottenuta applicando le **nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente**, introdotte dai primi due commi del medesimo decreto per il solo anno 2024 e, successivamente, rese strutturali dall'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025.

Inoltre, per effetto delle medesime modifiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, una detrazione pari a 1.955 euro rispetto a quella previgente di 1880 euro.

Il Governo, nella relazione tecnica, individua la platea di soggetti tenuta al versamento degli acconti. In particolare, viene evidenziato che, stanti le ultime dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024, circa 2,2 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, su un totale di circa 37,8 milioni di soggetti, sono tenuti a tale versamento. Il Governo, alla luce del beneficio derivante dall'applicazione delle aliquote ridotte e della maggiore detrazione per lavoro dipendente, stima un maggior acconto di circa 364 milioni, già interamente imputato nel 2025 in termini di minori ritenute, come consueta prassi per i contribuenti con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione. Pertanto, relativamente a tali soggetti, il Governo osserva che la disposizione in esame non determina effetti, tenuto conto che il vantaggio fiscale relativo al 2025 è stato già scontato nella stessa annualità. Diversamente, per quanto concerne i soggetti titolari di reddito non derivante da lavoro dipendente e pensione, gli effetti finanziari dovuti al ripristino dell'acconto risultano pari a minore entrate, pari a 245,5 milioni di euro, in termini di acconto per il 2025 e maggiori entrate, di medesimo importo, in termini di saldo per il 2026.

Si segnala, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il [Comunicato Stampa n. 32 del 25 marzo 2025](#) aveva chiarito che, con la disposizione in questione, si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF con esclusivo riferimento agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto. L'intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, secondo il Ministero medesimo, la disposizione di cui al sopra richiamato articolo 1, comma 4, deve essere interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024, risulti di ammontare superiore a 51,65 euro.

Il **comma 2** incrementa di **245,5 milioni di euro**, per l'anno 2026, il **fondo di parte corrente** di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024.

Con il citato comma 886 sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Nella relazione tecnica, il Governo segnala che l'utilizzo di tali risorse sarà definito nell'ambito della prossima manovra di bilancio.

Il **comma 3** prevede la **copertura finanziaria** della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025.

In particolare, viene stabilito che a tali oneri, valutati in **245,5 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'[articolo 1, comma 519](#), della legge n. 213 del 2023. Si prevede, altresì, che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sempre pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 1, comma 511](#), della legge n. 296 del 2006.

Il **comma 4** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'aumento del sopra menzionato fondo di parte corrente, pari a **245,5 milioni di euro per l'anno 2026**, prevedendo che si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

L'**articolo 2** prevede che il decreto-legge **entri in vigore il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è, dunque, vigente dal **24 aprile 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l'urgenza del provvedimento sono giustificate, anche alla luce del preambolo, dall'esigenza di dettare disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia tributaria rientra tra quelle di cui all'**articolo 117, secondo comma, lettera e)**, della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Cost208	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.